
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 201

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

Capo I

RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Sezione I

RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzione dei ruoli

1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia sono istituiti i seguenti ruoli, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli degli ufficiali:

- a) ruolo degli agenti ed assistenti;
- b) ruolo dei sovrintendenti;
- c) ruolo degli ispettori.

2. Nella tabella A allegata al presente decreto legislativo sono determinate le dotazioni organiche dei ruoli indicati al comma 1, nonché l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelle della Polizia di Stato.

3. Detti ruoli sostituiscono il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo Forestale dello Stato, come stabilito dalla tabella A allegata alla legge 7 giugno 1990, n. 149.

4. La Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale assume la denominazione di Scuola del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Ruolo degli agenti e degli assistenti

1. Il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo Forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:

- agente, allievo agente;
- agente scelto;

assistente;
assistente capo.

Art. 3.

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti

1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria.

2. Detto personale nell'ambito dei compiti istituzionali svolge, con margine di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, provvedendo alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature complesse di uso semplice. Gli assistenti ed assistenti capo, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, possono espletare compiti di addestramento.

Art. 4.

Nomina ad allievo agente

1. L'assunzione degli agenti del Corpo forestale dello Stato avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

- a) età non inferiore agli anni 16 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
- b) idoneità fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;
- c) titolo di studio di scuola dell'obbligo;
- d) qualità morali e di carattere come previsto dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
- e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi di polizia o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione e gli obiettori di coscienza.

3. L'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i relativi punteggi, nonché il programma e la determinazione della prova d'esame e delle modalità di svolgimento di questa sono fissati nel bando di concorso.

4. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato.

5. Gli allievi agenti frequentano presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato un corso di istruzione professionale per il conseguimento della specializzazione necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attività antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale, con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. La durata, i programmi, le modalità di svolgimento del corso nonché quelle degli esami finali sono fissate con decreto ministeriale.

6. Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati agenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di graduatoria finale e prestano giuramento.

Art. 5.

Dimissioni dal corso per la nomina ad agente

1. Sono dimessi dal corso gli allievi agenti che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi.

2. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della censura. Gli allievi agenti di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi agenti responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della censura.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 6.

Promozioni

1. Nell'ambito del ruolo degli agenti e degli assistenti la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

2. Il servizio prestato come allievo agente e' compreso per intero nella qualifica di agente.

Art. 7.

Ruolo dei sovrintendenti

1. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato e' articolato nelle sottospecificate tre qualifiche:

vice sovrintendente;

sovrintendente;

sovrintendente capo.

Art. 8.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti

1. Al personale del ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Detto personale, nell'ambito dei compiti istituzionali, svolge anche in collaborazione con personale delle qualifiche superiori attivita' istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate con ricorso a margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti anche alle qualifiche attribuite, con mansioni progressive di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unita' operative, nonche' di sostituzione del superiore gerarchico in caso di assenza o di impedimento; provvede alle attivita' accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso. Il personale del ruolo dei sovrintendenti in relazione alla professionalita' posseduta svolge anche compiti di addestramento.

Art. 9.

Nomina a vice sovrintendente

1. La nomina a vice sovrintendente si consegue:

a) nel limite del trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della censura;

b) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante superamento di apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi al quale sono ammessi, a domanda, previa selezione consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, gli assistenti capo che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della censura o abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono con punti otto".

2. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera

a) rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b).

3. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione della prova di esame e la composizione della commissione esaminatrice, nonche' per le finalita' anche di cui all'art. 4, comma 5, i programmi e le modalita' di svolgimento del corso di cui alle lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.

4. La nomina a vice sovrintendente e' conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.

Art. 10.

Dimissioni dal corso

1. E' dimesso dal corso di cui all'art. 9 il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi.

2. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della censura. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1, lettera b), e' stata determinata da maternita' e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della censura.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del direttore della scuola.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa

graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazione di anzianita', e' restituito al servizio d'istituto ed e' ammesso, a domanda, alla frequenza del corso successivo purché continui a possedere i requisiti previsti. E' dimesso dal corso il personale che non supera gli esami finali dopo aver ripetuto il corso.

Art. 11.

Promozione a sovrintendente

1. La promozione a sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice sovrintendenti con sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 12.

Promozione a sovrintendente capo

1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti con sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 13.

Ruolo degli ispettori

1. Il ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato e' articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:

- vice ispettore;
- ispettore;
- ispettore capo;
- ispettore superiore.

Art. 14.

Funzioni del personale del ruolo degli ispettori

1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Detto personale, nell'ambito di compiti istituzionali, puo' essere preposto ad unita' organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, coordina e promuove l'attività di qualifiche inferiori con l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilità dell'attività svolta; collabora alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi nonché alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza degli ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede ove occorra alle attività necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione.

Art. 15.

Nomina a vice ispettore

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami seguito da un corso di formazione e specializzazione di otto mesi. Un sesto dei posti e'

riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Un terzo dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.

2. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Non puo' partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), ne' usufruire della riserva di cui alla lettera a) il personale che abbia riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari o un giudizio complessivo inferiore a "buono con punti otto".

Art. 16.

Concorso pubblico

1. Al concorso pubblico di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

a) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;

b) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) gli altri requisiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2;

d) per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, secondo comma della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 4, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. Gli esami del concorso pubblico consistono in una prova scritta ed in un colloquio.

3. La prova d'esame e' preceduta da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalita' di svolgimento di tale prova, nonche' la composizione della commissione esaminatrice sono fissate con decreto ministeriale.

Art. 17.

Concorso interno

1. Le modalita' del concorso interno, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, i relativi punteggi, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite con decreto ministeriale.

2. I vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale della durata di sei mesi. I programmi, le modalita' di svolgimento del corso per le finalita' anche di cui all'art. 4, comma 5, e degli esami finali, nonche' la composizione della commissione esaminatrice sono fissati con decreto ministeriale.

3. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali del corso sono restituiti al servizio d'istituto e ammessi alla frequenza del corso successivo.

4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10.

6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

Art. 18

Corso per la nomina a vice ispettore in prova

1. I vincitori del concorso di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), sono nominati allievi vice ispettori e ammessi a frequentare il prescritto corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

2. Gli allievi vice ispettori durante i primi cinque mesi di corso non possono essere impiegati in servizio d'istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a un mese.

3. Sono dimessi dal corso gli allievi vice ispettori che:

a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio;

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi e di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 2 sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

4. Sono espulsi dal corso gli allievi vice ispettori responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della censura.

5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato.

6. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

7. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

Art. 19

Promozione a ispettore

1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto nella

stessa almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso.

Art. 20

Promozione a ispettore capo

1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 21

Promozione alla qualifica di ispettore superiore

1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente un'anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;

b) per il restante cinquanta per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 15, lettera b).

2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).

3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della Commissione esaminatrice, sono fissate con decreto ministeriale.

Art. 22

Promozione per merito straordinario

1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'art. 1, ad eccezione dei sovrintendenti capo ed ispettori superiori, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacita', o abbia corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbia conseguito eccezionali riconoscimenti in attivita' attinenti ai propri compiti, dando particolare prestigio al Corpo forestale dello Stato.

2. Al personale con la qualifica di sovrintendente capo e ispettore superiore, che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1, sono attribuiti tre scatti stipendiali.

Art. 23

Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

1. Le promozioni di cui all'art. 22 decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.

3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal direttore generale

della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere del Consiglio d'amministrazione del Corpo forestale dello Stato.

4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verificano le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato sono attribuiti tre scatti stipendiali.

Art. 24.

Disposizioni diverse

1. Tutte le disposizioni legislative vigenti che si riferiscono al ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato si intendono riferite ai ruoli di cui all'art. 1 del presente decreto, ove compatibili e non diversamente stabilito.

Capo I

RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Sezione II

RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA.

Art. 25.

Istituzione dei ruoli del personale che svolge attivita' tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa

1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attivita' tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa per le esigenze organizzative ed operative del Corpo, intrinsecamente coordinate a quelle dell'altro personale con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli degli ufficiali:

- a) ruolo degli aiuto operatori;
- b) ruolo degli operatori e dei collaboratori;
- c) ruolo dei revisori;
- d) ruolo dei periti.

2. Nella tabella B allegata al presente decreto, sono determinate le dotazioni organiche dei ruoli indicati al comma 1, nonche' l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelle della Polizia di Stato.

3. Sono soppresse per il personale del Corpo forestale dello Stato senza qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza le dotazioni organiche di seconda, terza, quarta, quinta e sesta qualifica funzionale e dei relativi profili professionali nonche' il contingente di qualifica dei corrispondenti profili professionali della dotazione organica della settima qualifica funzionale, individuati nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991 - Serie generale.

4. Ogni qualifica di ciascuno dei ruoli di cui al comma 1 comprende piu' profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta ed ai requisiti di accesso. Alla loro identificazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto ministeriale d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 26.

Ruolo degli aiuto operatori

1. Il ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato e' articolato nelle sottospecificate due qualifiche:

- vice aiuto operatore;
- aiuto operatore.

Art. 27.

Mansioni del personale appartenente
al ruolo degli aiuto operatori

1. Il personale appartenente al ruolo degli aiuto operatori svolge attivita' semplici con conoscenze elementari tecnico-strumentale non specialistiche. Allo stesso puo' essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchi di uso semplice o complessi nell'ambito di procedure predeterminate.

Art. 28.

Nomina a vice aiuto operatore

1. La nomina alla qualifica di vice aiuto operatore si consegue mediante concorso pubblico per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano:

- a) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- b) qualita' morali e di carattere come previsto dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
- c) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. Il numero dei posti conferibili per ciascun profilo professionale, la determinazione e le modalita' di svolgimento delle prove d'esame ed i programmi sono stabiliti nel bando di concorso.

4. Le prove degli esami sono precedute da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalita' di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso.

5. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori ed inseriti, ai fini della determinazione del posto di ruolo, in un'unica graduatoria di merito finale.

6. I vincitori sono nominati vice aiuto operatore in prova, ed al superamento del periodo di prova sono nominati vice aiuto operatori, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 29.

Promozione alla qualifica di aiuto operatore

1. La promozione ad aiuto operatore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice aiuto operatori con quattro anni di effettivo servizio nella qualifica alla data dello scrutinio.

Art. 30.

Ruolo degli operatori e dei collaboratori

1. Il ruolo degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato e' articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:

- operatore;
- operatore scelto;
- collaboratore;
- collaboratore capo.

Art. 31.

Mansioni del personale appartenente al ruolo
degli operatori e dei collaboratori

1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura tecnico-strumentale con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

2. I collaboratori ed i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalita' posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato ed avere responsabilita' di guida e di controllo di altre persone.

Art. 32.

Nomina ad operatore

1. La nomina alla qualifica di operatore si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 28.

2. Il trenta per cento dei posti messi a concorso riservato al personale appartenente al ruolo degli aiuto operatori che abbia compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia in possesso dei requisiti richiesti.

3. I posti riservati e non coperti sono conferiti agli altri concorrenti secondo la graduatoria di merito.

4. Il numero dei posti conferibili per ciascun profilo professionale, la determinazione e le modalita' di svolgimento delle prove d'esame ed i programmi sono stabiliti nel bando di concorso.

5. Le prove degli esami sono precedute da una prova preliminare come previsto dall'art. 28, comma 4.

6. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale.

7. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi.

8. Le modalita' di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto ministeriale.

9. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'art. 10.

10. Con le stesse modalita' di cui al comma 6 e' compilata la graduatoria finale del corso, il cui ordine viene recepito nel provvedimento di nomina.

11. Gli allievi operatori che superano gli esami di fine corso sono nominati operatori in prova e, al superamento del periodo di prova, sono nominati operatori a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

12. Il personale di cui al comma 2 che non supera l'esame di fine corso o il periodo di prova viene reintegrato nel ruolo di provenienza conservandone la qualifica, l'anzianita' ed il posto.

Art. 33.

Promozione ad operatore scelto, collaboratore
e collaboratore capo

1. Nell'ambito del ruolo degli operatori e dei collaboratori la

promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

Art. 34.

Ruolo dei revisori

1. Il ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato e' articolato nelle sottospecificate tre qualifiche:

- vice revisore;
- revisore;
- revisore capo.

Art. 35.

Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori

1. Il personale appartenente al ruolo dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.

2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.

3. Al personale della qualifica di revisore capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento del personale sottordinato.

Art. 36.

Nomina a vice revisore

1. La nomina a vice revisore si consegue:

a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui e' bandito il concorso, che abbiano compiuto, alla stessa data, almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato, nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari piu' gravi della censura. Il trenta per cento dei posti e' riservato al personale con qualifica di collaboratore capo;

b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale. Il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato al personale del ruolo degli operatori e collaboratori in possesso del prescritto titolo di studio.

2. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione delle categorie di titoli nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento del corso di cui al

comma 1, lettere a) e b), in relazione alla specificita' delle mansioni previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.

3. Le prove degli esami di cui alla lettera b) sono precedute da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalita' di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso.

4. Con il bando dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in contingenti di ciascun profilo professionale, e per il solo concorso di cui alla lettera a), si procede, altresì, alla definizione, anche, per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori e quelli relativi ai posti messi a concorso.

5. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale.

6. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b).

7. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice revisori e destinati a frequentare un corso di formazione professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove conclusive sono nominati vice revisori in prova, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

8. Il personale del Corpo forestale dello Stato che non supera il corso viene reintegrato nel ruolo di provenienza conservandone la qualifica, l'anzianita' ed il posto ed e' ammesso, a domanda, alla frequenza del corso successivo purché continui a possedere i requisiti richiesti. E' dimesso dal corso il personale che non supera gli esami finali dopo aver ripetuto il corso.

9. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 e' compilata la graduatoria finale del corso, il cui ordine viene recepito nel provvedimento di nomina.

10. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'art. 10.

11. Il personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui al comma 1 che non supera il periodo di prova viene reintegrato nel ruolo di provenienza conservandone la qualifica, l'anzianita' ed il posto di ruolo.

Art. 37.

Promozione alla qualifica di revisore e revisore capo

1. Nell'ambito del ruolo dei revisori la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

Art. 38.

Mobilita' nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori e dei revisori.

1. E' in facolta dell'Amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori, e dei revisori, frequenti corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per la qualifica del ruolo di

appartenenza.

2. I programmi, le modalita' di svolgimento e la durata dei corsi di qualificazione sono fissati con decreto ministeriale.

Art. 39.

Ruolo dei periti

1. Il ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato e' articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:

- vice perito;
- perito;
- perito capo;
- perito superiore.

Art. 40.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti

1. Il personale del ruolo dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche ed amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attivita' istruttoria e di studio. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati ed il trattamento dei testi.

2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilita' diretta connesse sia alla predisposizione ed attuazione delle attivita' che alla elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.

3. Puo' essere preposto ad unita' operative coordinando l'attivita' di piu' persone con piena responsabilita' per l'attivita' svolta e per i risultati conseguiti. Puo' inoltre svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione ed istruzione del personale.

4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti ed altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale.

5. Nell'ambito del ruolo dei periti, il personale appartenente alle qualifiche di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza puo' sostituire il superiore gerarchico.

Art. 41.

Nomina a vice perito

1. La nomina a vice perito si consegue:

- a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami e superamento di un successivo corso di formazione professionale;
- b) per il restante cinquanta per cento mediante concorso interno per titoli ed esami.

Art. 42.

Concorso pubblico per la nomina a vice perito

1. Al concorso di cui all'art. 41, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi di cui all'art. 28, lettere b) e c), del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonche', ove sia previsto, dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre.

2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori possono partecipare al concorso con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione di cui al comma 1.

3. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 40.

4. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' l'abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.

5. Al termine delle prove d'esame sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e sono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale.

6. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti secondo la graduatoria di merito.

Art. 43.

Concorso interno per la nomina a vice perito

1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'art. 41, comma 1, lettera b) consiste in una prova scritta ed in un colloquio ed e' riservato al personale del ruolo dei revisori provenienti da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni, del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della censura e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono.

2. Il bando di concorso deve contenere oltre alle modalita', le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, ed i relativi punteggi, la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale, nonche' la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori e quelli relativi ai posti messi a concorso.

3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale.

Art. 44.

Corso di formazione

1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 41 sono nominati allievi vice periti con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita e avviati a frequentare un corso della durata di almeno dodici mesi, preordinato alla formazione professionale.

2. Le modalita' di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto ministeriale.

3. I frequentatori del corso che abbiano superato gli esami di fine corso, sono nominati vice periti in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso. Al superamento del periodo di prova sono nominati vice periti a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'articolo

17.

5. Al personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui all'art. 41, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 ed 11 dell'art. 36. Lo stesso puo' ripetere il corso di cui al comma 1 per una sola volta.

Art. 45.

Promozione alla qualifica di perito

1. La promozione alla qualifica di perito si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice periti che abbiano compiuti almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'art. 44.

Art. 46.

Promozione alla qualifica di perito capo

1. La promozione alla qualifica di perito capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con qualifica di perito che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 47.

Promozione alla qualifica di perito superiore

1. Le promozioni alla qualifica di perito superiore sono conferite nei limiti dei posti disponibili nei contingenti di ciascun profilo professionale.

2. L'accesso alla qualifica di perito superiore si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito capo;

b) per il restante cinquanta per cento dei posti, mediante concorso per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito capo.

3. Allo scrutinio ed al concorso di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi gli appartenenti al profilo professionale sottordinato a quello nel quale si sono verificate le vacanze, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e, ove sia previsto, dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre.

4. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede, nel ruolo, quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).

5. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), la determinazione delle prove d'esame ed i programmi sono fissati con decreto ministeriale.

Art. 48.

Rapporto informativo e giudizio complessivo

1. Con decreto ministeriale, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, si provvede, per il personale di cui all'art. 25, alla determinazione e modalita' di compilazione del rapporto informativo e giudizio complessivo da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. Al personale di cui all'art. 2; non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Capo I

RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Sezione III

Art. 49.

Trattamento economico

1. Al personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui al presente decreto legislativo spetta, dal 1 settembre 1995, oltre l'indennita' mensile pensionabile, lo stipendio dei livelli retributivi con gli scatti stipendiali come stabilito dall'articolo 43-bis della legge 1 aprile 1981, n. 121, sulla base della equiparazione di cui alle tabelle A e B. Agli allievi dei corsi di cui agli articoli 4, 18, 32, 36 e 44 compete il trattamento economico previsto per gli allievi dei corsi della polizia di Stato in analoga situazione di stato.

Art. 50.

Disposizioni diverse

1. Nei confronti degli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

Capo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51.

Inquadramento nel ruolo degli agenti ed assistenti

1. Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di allievo guardia, guardia, guardia scelta, appuntato e appuntato scelto del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato privo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' inquadrato secondo l'ordine di ruolo, con le anzianita' di qualifica e di servizio possedute, rispettivamente in quella di allievo agente, agente, agente scelto, assistente e assistente capo del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.

Art. 52.

Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti

1. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.

2. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.

3. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.

4. Gli assistenti capo di cui all'art. 51 saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalita' da stabilirsi con decreto ministeriale. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1 settembre 1995. Gli assistenti capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di appartenenza.

5. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 11 e 12 beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' soppresso il conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'art. 3, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e all'art. 23, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

Art. 53.

Inquadramento nel ruolo degli ispettori

1. Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di vice brigadiere e brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato e' inquadrato anche in soprannumero, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato conservando, se piu' favorevole, il trattamento economico in godimento.

2. Il personale di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore, conserva l'anzianita' posseduta da vice brigadiere e brigadiere per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza richiesta nella qualifica di ispettore e' ridotta di due anni.

3. I marescialli, in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati anche in soprannumero secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianita' di qualifica in quella di ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato.

4. Al personale di cui al comma 3, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza nella qualifica di ispettore e' ridotta di quattro anni.

5. Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato e' inquadrato anche in soprannumero secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, conservando l'anzianita' di qualifica.

6. Per un periodo di quattro anni per il personale di cui al comma 5 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore la permanenza nella qualifica di ispettore capo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 21, comma 1 lettera a), e' ridotta di quattro anni ed il concorso previsto dalla successiva lettera b) e' sostituito da selezione alla quale e' ammesso lo stesso personale che ne faccia domanda.

7. Con decreto ministeriale sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonche' la composizione della commissione che procedera' alla selezione.

8. Alla selezione di cui al comma 7 puo' partecipare il personale indicato al comma 6 che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari o abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono con punti otto".

9. Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore scelto del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato e' inquadrato, secondo

l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore superiore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, con l'anzianita' di qualifica posseduta.

10. I vincitori del concorso in atto per la nomina alla previgente qualifica di vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato sono inquadrati anche in soprannumero, dalla data di approvazione della graduatoria degli esami di fine corso, secondo le modalita' di cui al comma 1, dando facolta' agli stessi, se destinatari dell'inquadramento previsto dall'art. 52, di optare all'atto della comunicazione del superamento del concorso per l'inquadramento previsto dall'articolo stesso.

Art. 54.

Inquadramento nel ruolo degli aiuto operatori

1. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di quarta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, e' inquadrato, anche in soprannumero, sulla base dell'anzianita' di ruolo posseduta, nella qualifica di vice aiuto operatore del ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di una anzianita' di qualifica funzionale di quattro anni, in quella di aiuto operatore dello stesso ruolo.

2. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di terza qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, e' inquadrato, anche in soprannumero, sulla base dell'anzianita' di ruolo posseduta, dopo il personale di cui al comma 1, nella qualifica di vice aiuto operatore del ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di una anzianita' di diciassette anni, in quella di aiuto operatore previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalita' che saranno stabilite con decreto ministeriale, al quale sono ammessi anche i vice aiuto operatori di cui al comma 1.

Art. 55.

Inquadramento nel ruolo degli operatori e collaboratori

1. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di quinta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, e' inquadrato nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di un'anzianita' nella qualifica funzionale di cinque, dieci e quindici anni, rispettivamente in quella di operatore scelto, collaboratore e collaboratore capo dello stesso ruolo.

2. Gli aiuto operatori di cui all'art. 54, comma 1, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalita' che saranno stabilite con decreto ministeriale, saranno inquadrati se in possesso, dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera, di un'anzianita' di diciassette e ventidue anni rispettivamente nella qualifica di operatore e operatore scelto del ruolo di cui al comma 1.

3. Per un periodo di quattro anni gli aiuto operatori di cui all'art. 54, comma 1, al raggiungimento di diciassette anni di anzianita' dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera, saranno inquadrati nella qualifica di operatore previo superamento del corso di cui al comma 2. L'inquadramento decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo alla frequenza del corso.

4. Nelle more dell'attuazione dell'art. 25, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 1 del presente articolo sono disposti in due separati ordini dello stesso ruolo in relazione alle

diversificate professionalita' di base, nel rispetto dell'anzianita' di qualifica funzionale e di servizio posseduta nel ruolo della carriera di provenienza, nonche' alla posizione nello stesso.

5. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2, conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

Art. 56.

Inquadramento nel ruolo dei revisori

1. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di sesta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, ad esclusione di quello di cui all'art. 57, comma 1, e' inquadrato nella qualifica di revisore capo del ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato in relazione all'anzianita' di servizio di sedici anni posseduta in detta qualifica funzionale.

2. I collaboratori capo di cui all'art. 55, comma 1, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalita' che saranno stabilite con decreto ministeriale, saranno inquadrati nella qualifica di vice revisore e, se in possesso dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera esecutiva e di operaio specializzato, di una anzianita' di servizio di ventidue e ventinove anni, rispettivamente nella qualifica di revisore e revisore capo. Gli inquadramenti sono disposti con le modalita' di cui all'art. 55, comma 4. I collaboratori capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di provenienza.

3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

Art. 57.

Inquadramento nel ruolo dei periti

1. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene, in virtu' di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di sesta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, e' inquadrato, nell'attuale ordine, nella qualifica di vice perito del ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato, conservando l'anzianita' di nomina ai fini della progressione alla qualifica superiore.

2. Il personale che al 1 settembre 1995 appartiene, in virtu' di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di settima qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, e' inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di perito conservando il trattamento economico in godimento e perito capo, se in possesso di un'anzianita' di nomina rispettivamente superiore a due e nove anni, e, anche in soprannumero, in quella di perito superiore se nominato nel ruolo della previgente carriera di concetto da oltre diciassette anni.

3. Nelle more dell'attuazione dell'art. 25, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 2 sono disposti in due separati ordini dello stesso ruolo corrispondenti alle diversificate professionalita' di base, nel rispetto dell'anzianita' di qualifica funzionale posseduta e di posizione nella stessa.

4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

5. I vincitori del concorso pubblico per esami di assistente amministrativo del Corpo forestale dello Stato in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, dalla data di nomina, nella qualifica di vice perito.

Art. 58.

Inquadramenti

1. Dove non diversamente stabilito gli inquadramenti previsti dal presente decreto hanno effetto giuridico ed economico dal 1 settembre 1995.

2. Dopo la identificazione dei profili professionali di cui all'art. 25, comma 4, si procedera' all'inquadramento del personale nei profili professionali della qualifica d'inquadramento, disposto in applicazione degli articoli 54, 55, 56 e 57, sulla base della professionalita' di provenienza.

3. Fino al riassorbimento del soprannumero derivante dagli inquadramenti sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli o nei ruoli sottordinati.

Art. 59.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano con decorrenza dal 1 settembre 1995.

Art. 60.

Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 maggio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro

LUCHETTI, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali

FRATTINI, Ministro per la funzione
pubblica

BRANCACCIO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

TABELLA A

(art. 1, comma 2)

DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, DEI SOVRINTENDENTI,
DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO -
PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA.

Ruolo degli ispettori

Ispettore superiore 475

Ispettore capo

Ispettore 1.115

Vice ispettore

Ruolo dei sovrintendenti

Sovrintendente capo

Sovrintendente 1.440

Vice sovrintendente

Ruolo degli agenti ed assistenti

Assistente capo
 Assistente 4.811
 Agente scelto
 Agente ed allievo agente

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL
 CORPO FORESTALE DELLO STATO CON QUELLE DEGLI APPARTENENTI ALLA
 POLIZIA DI STATO.

Corpo forestale dello Stato Polizia di Stato

- -

Agente Agente
 Agente scelto Agente scelto
 Assistente Assistente
 Assistente capo Assistente capo
 Vice sovrintendente Vice sovrintendente
 Sovrintendente Sovrintendente
 Sovrintendente capo Sovrintendente capo
 Vice ispettore Vice spettore
 Ispettore Ispettore
 Ispettore capo Ispettore capo
 Ispettore superiore Ispettore superiore

TABELLA B

(art. 25, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO
 STATO CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA,
 TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA.

Ruolo dei periti

Perito superiore 60
 Perito capo
 Perito 160
 Vice perito

Ruolo dei revisori

Revisore capo
 Revisore 260
 Vice revisore

Ruolo degli operatori dei collaboratori

Collaboratore capo
 Collaboratore 350
 Operatore scelto operatore

Ruolo degli aiuto operatori

Aiuto operatore
 Vice aiuto operatore 60

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEI RUOLI
 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITA'
 TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA CON
 QUELLE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA
 ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.

Corpo forestale dello Stato Polizia di Stato

- -

Perito superiore Perito tecnico superiore
 Perito capo Perito capo tecnico
 Perito Perito tecnico
 Vice perito Vice perito tecnico
 Revisore capo Revisore tecnico capo
 Revisore Revisore tecnico
 Vice revisore Vice revisore tecnico
 Collaboratore capo Collaboratore tecnico capo
 Collaboratore Collaboratore tecnico
 Operatore scelto Operatore tecnico scelto
 Operatore Operatore tecnico
 Aiuto operatore -
 Vice aiuto operatore -

Il trattamento economico del personale del ruolo degli aiuto operatori, in mancanza di corrispondenza, e' calcolato per stipendio, sulla base del 4 livello retributivo del pubblico impiego e, per indennita' mensile pensionabile, sul rapporto proporzionale con il 5 livello retributivo.

----- TABELLA B

(art. 25, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA.

Ruolo dei periti

Perito superiore 60
 Perito capo
 Perito 160
 Vice perito

Ruolo dei revisori

Revisore capo
 Revisore 260
 Vice revisore

Ruolo degli operatori dei collaboratori

Collaboratore capo
 Collaboratore 350
 Operatore scelto operatore

Ruolo degli aiuto operatori

Aiuto operatore
 Vice aiuto operatore 60

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEI RUOLI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA CON QUELLE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.

Corpo forestale dello Stato Polizia di Stato

- -

Perito superiore Perito tecnico superiore
 Perito capo Perito capo tecnico

Perito Perito tecnico
Vice perito Vice perito tecnico
Revisore capo Revisore tecnico capo
Revisore Revisore tecnico
Vice revisore Vice revisore tecnico
Collaboratore capo Collaboratore tecnico capo
Collaboratore Collaboratore tecnico
Operatore scelto Operatore tecnico scelto
Operatore Operatore tecnico
Aiuto operatore -
Vice aiuto operatore -

Il trattamento economico del personale del ruolo degli aiuto operatori, in mancanza di corrispondenza, e' calcolato per stipendio, sulla base del 4 livello retributivo del pubblico impiego e, per indennita' mensile pensionabile, sul rapporto proporzionale con il 5 livello retributivo.
